

ATTO DD 230/A2013A/2026

DEL 19/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2013A - Valorizzazione turistica e promozione internazionale del territorio

OGGETTO: D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018. Modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14. Elenco 2026.

Premesso che:

l'art.4 del D.Lgs 23/2011 ha introdotto la facoltà, per i Comuni di prevedere l'imposta di soggiorno e, per quanto concerne i soggetti titolari di tale facoltà, ha individuato direttamente i comuni capoluogo di provincia e le unioni di comuni, mentre, per gli altri comuni richiede che siano inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;

con D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14, i presupposti e i requisiti (Allegato 1 lettera A), per l'individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte:

A) Presupposto obbligatorio

Ai fini del riconoscimento del Comune turistico è obbligatoria la presenza - sul capitolo del bilancio comunale - di una quota annuale di spesa corrente destinata al turismo, per l'esercizio di bilancio in corso. Nel caso in cui il Comune faccia parte di un'Unione di Comuni e abbia a questa trasferito la funzione turismo e relative risorse - al fine del riconoscimento di comune turistico - si fa riferimento alla quota annuale di spesa corrente del bilancio comunale destinata al turismo, trasferita all'Unione e accertata in entrata sul capitolo del bilancio dell'Unione, con utilizzo delle risorse vincolato all'attività turistica, per l'esercizio di bilancio in corso.

Con la succitata D.G.R. sono altresì stati definiti i seguenti criteri (Allegato1 lettera B):

B) Criteri

I Comuni che soddisfino il presupposto di cui alla lettera A), al fine del riconoscimento di Comune turistico, devono possedere, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) adesione all'Agenzia Turistica locale (ATL) di competenza;
- b) presenza di un ufficio di informazioni turistiche (IAT) sul territorio comunale o anche al di fuori di esso, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 14/2016, art. 16;
- c) almeno 150 posti letto in strutture ricettive unitamente ad almeno 5000 presenze turistiche all'anno;
- d) almeno 100 posti letto in strutture ricettive ed un indice di specializzazione turistica uguale o superiore a 5

(l'indice di specializzazione turistica si ottiene dal rapporto tra il numero dei posti letto diviso per il numero di abitanti, moltiplicato per 100);

e) presenza di seconde case pari ad almeno il 50% del totale delle abitazioni presenti sul territorio comunale.

f) Comuni ricadenti nel territorio dei Parchi nazionali e regionali;

g) Comuni contraddistinti dalla presenza di attrattive storico-culturali e religiose, quali Monumenti riconosciuti da ordinamenti internazionali, Monumenti nazionali, Musei di rilievo regionale o nazionale, Beni culturali di particolare rilievo storico architettonico o archeologico che garantiscano l'apertura al pubblico per almeno 150 giornate all'anno;

h) Comuni sede di stabilimenti termali;

i) Comuni in cui sono presenti attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali e/o tradizionali quali fiere e mercati, che interessino almeno sei mesi all'anno;

l) Comuni sede di impianti sportivi o di manifestazioni sportive di valenza nazionale e/o regionale che comportino notevole afflusso turistico, caratterizzato dalla partecipazione di almeno 20.000 visitatori all'anno, attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;

m) Comuni qualificati dalla presenza di attrattive naturalistico-ambientali, di valenza nazionale e/o regionale, che comportino notevole afflusso turistico, caratterizzato dalla partecipazione di almeno 10.000 visitatori all'anno attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;

n) Comuni sede di attrattive turistiche e/o strutture turistiche di rilievo almeno regionale di iniziativa privata caratterizzate dalla partecipazione di almeno 10.000 visitatori all'anno attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;

o) Comuni attraversati dalle grandi direttrici della rete ciclabile regionale, dalla rete regionale dei percorsi escursionistici, dalla Via Francigena o dai cammini e percorsi storico/devozionali del Piemonte;

p) Comuni con forte valenza turistica enogastronomica che presentino congiuntamente almeno due dei seguenti parametri:

Comuni il cui nome caratterizza la tipicità di un prodotto piemontese;

Comuni compresi in aree DOC (Denominazione di Origine Controllata), DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Identificazione Geografica Protetta) in cui siano presenti punti di vendita dei prodotti;

Presenza di enoteche regionali;

Presenza di almeno una delle seguenti attrattive enogastronomiche: cantine sociali, botteghe del vino, caseifici ed altre aziende di produzione o vendita di prodotti tipici che organizzano visite dell'azienda per i turisti;

Presenza di ristoranti o punti di ristorazione agrituristici tipici di acclarata qualità e notorietà;

q) Comuni a cui è stato attribuito un marchio di qualità turistico ambientale, locale o nazionale (Bandiere Arancioni, Borghi più belli d'Italia, Borghi Autentici, Borghi sostenibili del Piemonte: località per un turismo più responsabile, Borghi Alpini);

r) Comuni presenti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Dato atto che:

al fine del riconoscimento di Comune turistico, i Comuni che soddisfino il presupposto obbligatorio di cui alla lettera A), dovranno possedere, inoltre, almeno uno dei requisiti indicati nella lettera B), così come sopra riportato;

con la succitata D.G.R. n. 9-6438 sono state altresì previste le modalità di presentazione delle istanze prevedendo che:

- per poter ottenere il riconoscimento di Comune turistico il Sindaco del Comune interessato dovrà presentare, ogni anno, presso la Struttura regionale competente apposita domanda motivata e certificata nei modi e nei termini definiti nel dettaglio con determinazione del responsabile del procedimento;

- il Dirigente del Settore regionale competente, verificata la rispondenza ai criteri individuati, con proprio provvedimento approva l'elenco regionale dei Comuni turistici del Piemonte.

Considerato che con D.D. n. 303 del 05 agosto 2025 è stato approvato l'elenco regionale dei Comuni turistici del Piemonte, anno 2025, ai sensi della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018 e dell'art 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14, sulla base delle domande pervenute.

Ritenuto di dar corso, in ottemperanza a quanto previsto con la succitata D.G.R. n. 9-6438, all'approvazione dell'elenco dei Comuni turistici per l'anno 2026 e a tal fine i Comuni vengono invitati a presentare la propria candidatura, come di seguito specificato.

Stabilito che:

- la domanda per poter ottenere il riconoscimento di Comune turistico dovrà pervenire esclusivamente tramite Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport – Riconoscimento Comuni turistici - FINANZIAMENTI DOMANDE all'indirizzo web:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande>

- i Comuni in possesso dei requisiti possono inoltrare la propria candidatura dalla data della pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Piemonte e fino al termine tassativo del 23/06/2026 alle ore 16.

- la domanda, sottoscritta dal Sindaco, o suo delegato individuato con apposita delega, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello reperibile all'indirizzo web sopra riportato, utile a valutare il possesso del presupposto e dei requisiti di cui ai punti A) e B), dell'allegato alla D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018, pena il non riconoscimento;

- verrà pubblicato sulle apposite pagine del sito della Regione e dei siti provinciali apposito avviso dell'apertura dei termini della finestra temporale per la presentazione delle candidature a comune turistico e che sarà data comunicazione da parte delle strutture provinciali competenti a ciascun comune del territorio di riferimento di detti termini.

- nel procedimento di individuazione dei comuni turistici, i dipendenti regionali distaccati presso le province ai sensi della L.R 23/2015, svolgono la funzione di istruttori delle istanze presentate da parte dei comuni per la candidatura a comune turistico;

- i Comuni già iscritti nell'elenco per l'anno 2025 dovranno presentare domanda di iscrizione per essere inseriti nel nuovo elenco dell'anno 2026 poiché, come sopra richiamato, la succitata D.G.R. n. 9-6438 prevede che l'istanza venga presentata ogni anno;

- entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, il Settore Valorizzazione turistica e promozione internazionale del territorio provvederà, con apposita determinazione dirigenziale, sulla base delle istruttorie svolte dai referenti provinciali ciascuno per il proprio territorio di riferimento, all'approvazione dell'elenco dei Comuni turistici dell'anno 2026, ai sensi dell'art 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14 e della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti che presenteranno richiesta di iscrizione nell'elenco dei Comuni turistici.

Richiamato, in particolare il disposto dell' art. 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14 e della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m. e i. (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (artt. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi");
- vista la L.R. n. 14 dell' 11 luglio 2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte";
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 Gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2026;
- visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di stabilire, in attuazione della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018, che l'istanza, motivata e certificata, per poter ottenere il riconoscimento di Comune turistico, dovrà essere inoltrata dal Comune interessato entro il 23 giugno 2026 alle ore 16 alla Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio Valorizzazione turistica e promozione internazionale del territorio, esclusivamente e obbligatoriamente tramite Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport – Riconoscimento Comuni turistici - FINANZIAMENTI DOMande all'indirizzo web:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande>

- di dare atto che la domanda, firmata digitalmente in formato .p7m CaDes, dal Sindaco (o dal soggetto delegato), dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello, che sarà disponibile sul sito della Regione Piemonte, e dovrà essere corredata di una breve relazione, redatta sotto forma di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti dichiarati.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il presente Provvedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. n. 97/2016, non necessita di essere pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte a 60 giorni dalla comunicazione della presente o ricorso straordinario al Presidente Consiglio di Stato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

LA DIRIGENTE (A2013A - Valorizzazione turistica e promozione
internazionale del territorio)
Firmato digitalmente da Giulia Marcon